



STATUTO Associazione "Radice delle Idee" Circolo ACLI Lucca

Art. 1 - DENOMINAZIONE

- 1.1. E' costituita, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, un'associazione culturale, assistenziale e di promozione sociale denominata "RADICE DELLE IDEE" Circolo ACLI Lucca di seguito indicata come Associazione. L'Associazione ha veste giuridica di associazione non riconosciuta, ai sensi degli artt. 36 e ss. cod. civ. e, a seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui agli artt. 45 e ss del d.lgs. n. 117/2017, di associazione di promozione sociale ai sensi dell'art. 35 del citato d.lgs. 117.
- 1.2. A decorrere dalla data di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui al d.lgs. 117/2017, la denominazione sociale sarà "Radice delle Idee - aps" Circolo ACLI Lucca.
- 1.3. L'Associazione persegue finalità assistenziali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati, dei loro familiari o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro. Il suo patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per l'esclusivo svolgimento delle attività statutarie. Pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 1.4. L'Associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia, pari opportunità, di inclusione e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
- 1.5. L'Associazione, pur operando in piena autonomia e responsabilità, aderisce alle ACLI aps, Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani aps - Associazione di Promozione Sociale, Rete associativa nazionale- di cui condivide pienamente - ed espressamente accetta - gli scopi, le finalità solidaristiche, civiche e di utilità sociale ed il relativo processo di governance, necessario per quelle particolari associazioni a carattere nazionale strutturate su vari livelli di organizzazione territoriale, comprensivi dei circoli affiliati, la cui esistenza e peculiarità era già espressamente riconosciuta dalla L. 383/2000, e con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 ha trovato rinnovata espressione nelle Reti associative di cui all'art. 41 del decreto sopra citato.
- 1.6. L'Associazione, pertanto, nel rispetto ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni statutarie e

regolamentari delle ACLI aps è riconosciuta ed affiliata alle ACLI aps medesime e ricompresa tra gli enti di cui

all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali sono state

riconosciute dal Ministero dell'Interno con apposito decreto 8 agosto 1947 n. 17530L.

1.7. In relazione all'utilizzo del nome, loghi e marchi delle ACLI aps l'Associazione accetta espressamente ed

integralmente l'apposito Regolamento emanato dai competenti Organi delle ACLI aps impegnandosi al suo pieno

rispetto.

1.8. L'Associazione come regolamentata nel presente Statuto si ispira ai principi desunti dalle vigenti disposizioni

normative e regolamentari in materia.

Art. 2 - SEDE

2.1. L'Associazione ha sede in Lucca, in Via San Nicolao, 81 presso la sede delle Associazioni Laicali della

Diocesi di Lucca, cap. 55100

2.2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso

Comune.

2.3. È data facoltà alla Presidenza di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione

dell'Assemblea dei soci.

2.4. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Uffici competenti

del Runt, nonché agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali sia eventualmente iscritta.

Art. 3 - SCOPI E FINALITÀ

3.1. L'associazione, unitamente alle ACLI aps, di cui condivide espressamente gli scopi e le finalità assistenziali,

civiche, solidaristiche e di utilità sociale, fonda sul Messaggio Evangelico e sull'insegnamento della Chiesa la

propria azione per la promozione dei lavoratori e opera per una società in cui sia assicurato, secondo democrazia

e giustizia, lo sviluppo integrale di ogni persona.

3.2. Nella realizzazione dei suoi compiti l'Associazione si impegna a caratterizzare la vita associativa come

esperienza comunitaria, ad attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attività di

formazione, di vita cristiana, di azione sociale sui problemi della realtà locale ed a partecipare alle iniziative

indicate come prioritarie dal Consiglio provinciale e dal Coordinatore di zona delle ACLI se istituita.

3.3. Nel rispetto dei principi fondamentali sopra indicati l'Associazione, in particolare, persegue gli scopi e le

finalità di promuovere e gestire come espressione di partecipazione, solidarietà, impegno civico, volontariato e

pluralismo iniziative ed attività culturali, ricreative, assistenziali, formative, motorio sportive e turistiche.

3.4. In tale ottica l'Associazione rivolge particolare attenzione ai momenti aggregativi e ricreativi dei propri soci in

un'ottica di valorizzazione dei comportamenti attivi dei soci medesimi, anche al fine di determinare le condizioni di

una più ampia ed estesa azione culturale di interesse sociale volta a coinvolgere il più alto numero di persone

nella realizzazione degli scopi e delle finalità proprie delle ACLI aps.

3.5. L'Associazione sviluppa le finalità descritte negli articoli precedenti nel rispetto delle vigenti disposizioni

normative e fermo quanto disciplinato nel successivo articolo 4, relativo allo svolgimento di attività di interesse

generale, di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 117, di eventuali attività diverse, di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117, e di

raccolta fondi di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 117.

Art. 4 – ATTIVITÀ

4.1 L'Associazione persegue le finalità assistenziali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale menzionate nel

precedente articolo svolgendo, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art.

5, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.:

A) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 Marzo 2003, n° 53, e

successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

B) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e

all'attualizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata

abituamente, di raccolta differenziata e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

C) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività,

anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del Volontariato e delle attività

di interesse generale di cui al presente articolo;

D) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo

scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

E) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, ambientale, culturale o religioso;

F) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, e successive modificazioni;

G) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

H) Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive

modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare

bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

I) Agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n° 141 e successive

modificazioni;

J) Beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto

2016, n° 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone

svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

K) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non

armata;

L) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli

utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e

delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della Legge 8 Marzo

2000, n° 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre

2007, n° 244;

4.2 L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, ai sensi e per gli effetti di

cui all'art. 6 del d. lgs. n. 117, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti definiti

dalla normativa vigente. L'individuazione ed attuazione delle attività diverse è rimessa alla competenza della

Presidenza.

4.3. Per quanto sopra, l'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie

ed avvalersi se del caso di strutture pubbliche o con queste convenzionate e, nel rispetto delle vigenti disposizioni

normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che

riterrà opportune, sia nell'ambito delle attività di interesse generale individuate al precedente 4.1, sia nell'ambito

delle attività diverse, strumentali e secondarie alle attività di interesse generale, di cui al precedente art. 4.2.

4.4. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del d.lgs. n.

117/2017, e pertanto anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non

corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità,

trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L'Associazione potrà altresì realizzare

attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o

attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando le risorse proprie e di terzi,

inclusi dipendenti e volontari, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i

sostenitori e il pubblico.

4.5. L'Associazione, su iniziativa della Presidenza, nell'osservanza ed alle condizioni stabilite dalle normative

vigenti, potrà svolgere nei confronti degli associati, in forma strettamente complementare alle attività svolte in

diretta attuazione delle finalità istituzionali di interesse sociale, attività di somministrazione di alimenti e bevande

presso la sede sociale; potrà altresì svolgere, sempre a favore dei soli soci e dei familiari di questi, nel rispetto

delle disposizioni normative vigenti in materia, attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché,

anche in questo caso, ne sia assicurato il carattere complementare alle attività svolte in diretta attuazione delle

finalità istituzionali; le attività richiamate nella presente alinea, concorreranno alla determinazione complessiva

delle attività dell'associazione, secondo la classificazione richiamata nei precedenti commi 4.1, 4.2, 4.4,

conformemente a quanto in materia stabilito dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 5 – VOLONTARIATO

5.1 Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 4 l'Associazione si avvale prevalentemente

dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci e degli iscritti agli enti associati o aderenti alla Rete

associativa delle ACLI aps.

5.2. L'Associazione accoglie l'impegno volontario anche dei terzi non soci che intendano contribuire, mediante azioni concrete, al perseguimento delle finalità sociali.

5.3. In caso di necessità, l'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati, alle condizioni e nei limiti stabiliti, dall'art. 36 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i..

5.4. Il volontario che presta la sua preziosa opera presso l'Associazione ha diritto al rimborso delle spese sostenute per svolgere la sua attività, nelle misure e con le modalità stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. A tal scopo, l'Associazione, attraverso un Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, provvede a stabilire i limiti massimi e le condizioni del rimborso spese analitico. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i..

Il volontario non può essere retribuito, né può svolgere prestazioni lavorative retribuite presso l'Associazione ove opera quale volontario.

5.5. Il volontario che presta la sua opera in modalità non occasionali è iscritto presso il registro dei volontari istituito, a tal scopo, presso l'Associazione.

5.6. Il volontario ha diritto a che siano attivate, in suo favore, le forme di assicurazione obbligatoria previste dall'art. 18, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i..

Art. 6 - SOCI

6.1. Possono aderire ed iscriversi alla Associazione tutti i lavoratori e cittadini, uomini e donne di ogni nazionalità, che si riconoscano nel Movimento Aclista ed accettino le regole dettate dal presente Statuto, dallo Statuto delle ACLI aps e dai relativi Regolamenti approvati dagli Organi competenti. L'Associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna, il rispetto dei principi di democraticità e uguaglianza tra gli associati, l'elettività delle cariche sociali e la tutela dei diritti inviolabili della persona.

6.2. Possono assumere la qualità di socio, se previsto dallo Statuto e dai Regolamenti delle ACLI aps e comunque nei limiti e con le modalità sancite da tale previsione, associazioni di promozione sociale iscritte nei

Registri di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. Possono altresì assumere la qualità di socio, sempreché tale facoltà sia contemplata dallo Statuto e dai Regolamenti delle ACLI aps e comunque nei limiti e con le modalità sancite da tale previsione, altre associazioni del Terzo Settore o associazioni senza scopo di lucro. In relazione a quanto sopra, si dispone espressamente che si applica l'art. 13 dello Statuto delle ACLI Aps, ai sensi del quale, a qualsiasi livello dell'organizzazione, le associazioni di promozione sociale che aderiscono alla ACLI aps devono costituire almeno il settanta per cento di tutte le associazioni aderenti.

6.3. Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

6.4. La quota o contributo associativo è di carattere annuale, non è trasmissibile né rivalutabile. La partecipazione sociale non è, in ogni caso, collegata alla titolarità di quote di natura patrimoniale.

Art. 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

7.1. I soci hanno il diritto:

- di eleggere gli Organi sociali dell'Associazione, e di essere eletti negli stessi se maggiorenni;
- di essere eletti alle cariche sociali ai vari livelli associativi presso le ACLI aps, purché la data dell'iscrizione preceda di almeno tre mesi il giorno dell'elezione;
- di intervenire all'assemblea dei soci con diritto di voto, ivi incluse le votazioni nelle delibere di approvazione del bilancio o del rendiconto per cassa e di approvazione e delle modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti interni;
- di esaminare i libri sociali dell'Associazione, secondo le modalità stabilite nel successivo art. 15;
- di esaminare i libri sociali delle Strutture ACLI ai vari livelli, attraverso le forme di rappresentanza e delega stabilite nello Statuto della Struttura nazionale delle ACLI aps, nonché secondo le modalità operative definite negli Statuti dei vari livelli associativi interessati;
- di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, nonché di frequentare i locali e le strutture dell'Associazione medesima;

- di usufruire dei servizi associativi organizzati dalle ACLI aps.

7.2. I soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali, dell'eventuale Regolamento

interno, nonché dei vigenti Statuto e Regolamenti delle ACLI aps a cui l'Associazione è affiliata;

- a sostenere gli scopi e le finalità indicate nell'art. 3 che precede nonché a partecipare attivamente alla vita

associativa, così come a sostenere le finalità indicate negli articoli 1, 2 e 3 dello Statuto nazionale e dal Patto

Associativo con la Rete ACLI;

- al pagamento nei termini della quota o contributo associativo annuale.

7.3. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

7.4. L'Associazione promuove ogni iniziativa utile a favorire la partecipazione degli associati alla vita associativa,

ed è espressamente consentito l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Associazione da parte dei soci di altre

Associazioni facenti parte o affiliate alle ACLI aps purché in possesso di regolare tessera ACLI aps.

7.5. Anche ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto, atteso che l'iscrizione alla presente Associazione comporta

l'iscrizione alle ACLI aps, i soci hanno altresì i diritti ed i doveri stabiliti dai vigenti Statuto e Regolamenti delle

ACLI aps.

Art. 8 – AMMISSIONE DEL SOCIO

8.1. L'ammissione degli Associati non soggiace a forme di limitazione in relazione alle condizioni economiche

dell'aspirante socio, né è vulnerata da altre forme di condizionamento che possano assumere carattere

discriminatorio. L'Associazione può disporre, in ogni caso, la non ammissione di associandi che abbiano

professato, in parola o in atti, principi contrari a quelli propri sottesi all'azione sociale, solidaristica, civica e di

utilità sociale delle ACLI aps.

8.2. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla Presidenza dell'Associazione secondo le

modalità da essa stabilite, in coerenza con le disposizioni operative fornite dagli Organi della Struttura nazionale

ACLI aps, indicando le motivazioni dell'adesione e le disponibilità d'impegno.

8.3. La domanda di ammissione deve inoltre contenere l'impegno del socio ad osservare le deliberazioni adottate

dagli Organi dell'Associazione e ad attenersi al presente Statuto all'eventuale Regolamento Interno nonché allo

Statuto ed ai Regolamenti delle ACLI aps.

8.4. La domanda è sottoposta al vaglio della Presidenza dell'Associazione, che delibera circa l'ammissione o il

rigetto della stessa, con formula motivata. In considerazione delle finalità e della tipologia di associazione, la

Presidenza può delegare il legale rappresentante pro-tempore dell'Associazione o altro componente l'Organismo

esecutivo, a decidere sull'ammissione o sul rigetto della domanda, verificati i requisiti richiesti e la presenza o

meno di ulteriori motivi ostativi. La decisione del delegato è soggetta a ratifica della Presidenza entro 10 giorni

trascorsi i quali si intende comunque definitivamente accettata, con effetti ex tunc, ossia dal momento in cui è

stata accettata dal delegato. L'esito negativo della determinazione o della ratifica è comunicato per iscritto

all'associando entro il termine di 10 giorni con le relative motivazioni. Il riesame dell'istanza è avanzato per iscritto

dall'aspirante socio all'Assemblea dei soci che decide nel corso della prima riunione utile. In caso di rigetto

definitivo dell'istanza, l'eventuale quota associativa versata deve essere tempestivamente restituita. Il rinnovo

dell'iscrizione avviene attraverso il versamento della quota associativa annuale, a meno che i competenti Organi

abbiano assunto provvedimenti di sospensione o di espulsione.

8.5. I minori di anni 18 possono assumere il titolo di socio solo previo consenso scritto dei genitori o di chi

esercita la potestà genitoriale. L'elettorato attivo degli associati minorenni è esercitato, disgiuntamente, da chi è

investito della potestà genitoriale. Gli esercenti la potestà genitoriale sono investiti, congiuntamente, del dovere di

vigilare sull'osservanza dei doveri di associato ACLI che incombono, ai sensi del presente Statuto e dei

regolamenti interni, nonché dello Statuto e dei Regolamenti delle ACLI aps, sul socio minorenne.

Art. - 9 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

9.1. La qualifica di socio si perde per mancato versamento della quota o contributo associativo annuale, per

espulsione (considerata Misura Disciplinare), per recesso, per scioglimento dell'associazione, nonché per causa

di morte.

9.2. Ulteriori specifiche Misure Disciplinari nonché la possibilità del socio soggetto a Misura Disciplinare di

ricorrere agli appositi Organismi di garanzia, sono previste e regolamentate dal vigente Statuto delle ACLI aps qui richiamato ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto.

9.3. La perdita della qualifica di socio comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno

dell'Associazione, nonché dagli Organi delle Strutture della Rete Associativa ACLI aps a qualsiasi livello

compresi eventuali incarichi presso gli Organi delle Strutture dei Servizi e delle Imprese a finalità sociale

promossi dalle ACLI aps. La decadenza è accertata tempestivamente dalla Presidenza, che provvede a svolgere

le attività previste dallo Statuto per la sostituzione negli Organi dell'Associazione del componente decaduto.

Eccetto che nei casi di morte, dell'avvenuto accertamento è data notizia al decaduto.

9.4. Ferme restando le previsioni dello Statuto delle ACLI aps, la misura Disciplinare nei confronti di un socio

viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta della Presidenza, nei confronti del socio che:

a. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi

dell'Associazione, alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti ACLI aps a cui l'Associazione è affiliata;

b. svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

c. in qualunque modo arrechi danni, anche morali, all'Associazione.

9.5. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

9.6. In caso di recesso o espulsione il socio deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività

del recesso o esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli altri associati e dei terzi, i rapporti

giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione. Fermi restando gli obblighi di cui al presente Statuto,

non sono previsti oneri di carattere economico a carico dell'Associato in caso di recesso.

9.7. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso

della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

10. 1. Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;

- La Presidenza;

- Il Presidente;

- L'Organismo di controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 30 d.lgs. 117/2017;

- Il Revisore legale dei conti alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/2017.

10.2 Le riunioni degli Organi possono essere svolte anche in videoconferenza ed è ammesso il voto elettronico,

purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in

condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

Di tutte le riunioni degli Organi dell'Associazione deve essere redatto un processo verbale. I verbali sono tenuti,

anche in modalità elettronica o digitale, in appositi libri a cura dell'Organo cui si riferiscono.

Art. 11 – ASSEMBLEA DEI SOCI

11.1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, di cui regola l'attività. E' composta da tutti i soci

dell'associazione ed è retta dal principio del voto singolo. Alla categoria di soci di cui al precedente articolo 6.2

possono tuttavia essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro

associati o aderenti, se previsto dallo Statuto e dai Regolamenti delle ACLI aps e comunque nei limiti e con le

modalità sancite da tale previsione.

11.2. Partecipano all'Assemblea, senza possibilità di delega, tutti gli associati in regola con il pagamento della

quota associativa annuale e che non siano sottoposti a Misure Disciplinari impeditive dell'esercizio del voto.

Partecipa, altresì, senza diritto di voto, un rappresentante della Presidenza provinciale e il Coordinatore di zona,

ove istituita. Alla riunione è invitato a partecipare l'Organo di controllo, ove istituito.

La partecipazione alle Assemblee può avvenire in presenza o attraverso strumenti di telecomunicazione, ai sensi

del precedente articolo 10.2. Se previsto dallo Statuto e dai Regolamenti delle ACLI aps e comunque nei limiti e

con le modalità sancite da tale previsione, l'Associazione, ove registri un numero di soci annui non inferiore a

cinquecento, può disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, attraverso regolamenti

interni attuativi della presente disposizione, anche rispetto a specifiche materie, ovvero in presenza di particolari

categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più unità locali e/o territoriali. A tali Assemblee si applica

l'articolo 2540 del codice civile, commi terzo, quarto e quinto.

11.3. L'Assemblea è competente a deliberare su:

a. l'elezione della Presidenza ogni quattro anni;

b. la nomina ogni quattro anni dei componenti dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione legale dei conti
ove ricorrano le condizioni di legge stabilite, rispettivamente, all'articolo 30 e all'articolo 31 del decreto legislativo

n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.;

c. gli indirizzi dell'azione della Presidenza e la verifica del relativo operato;

d. l'approvazione annuale del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa;

e. l'approvazione annuale del bilancio sociale, se ricorrono le condizioni di legge per la sua redazione;

f. le modificazioni dello statuto e dei regolamenti attuativi dello statuto;

g. la responsabilità dei componenti degli organi sociali di amministrazione e controllo e l'azione di responsabilità

nei loro confronti;

h. lo scioglimento volontario, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

i. approva il regolamento dei lavori assembleari, se redatto, ed i regolamenti interni;

l. ogni altro oggetto attribuito dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

Anche in deroga a quanto diversamente previsto nel presente Statuto, in caso di convocazione del Congresso

provinciale l'Assemblea dei soci elegge i delegati secondo l'apposito regolamento approvato dal Consiglio

nazionale delle ACLI aps e specificato dal Consiglio regionale e da quello provinciale.

Se l'Associazione registra un numero di associati superiore a cinquecento, l'Assemblea può deliberare di

delegare alla Presidenza la stesura del Regolamento assembleare o di definire maggioranze diverse per la

delibera in materia di azione di responsabilità.

11.4. L'Assemblea dei soci è valida, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci; in

seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Viene espressamente convenuto, tuttavia, che

per le modifiche statutarie in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita se è presente almeno

la metà dei soci aventi diritto al voto.

Le delibere delle assemblee legittimamente costituite sono valide se prese a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto, salvo quanto eventualmente stabilito, per specifiche materie, nello Statuto delle ACLI aps - rete associativa nazionale.

11.5. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa, entro i termini stabiliti nel presente Statuto e, in ogni caso, nei tempi utili a consentire il deposito tempestivo del bilancio nel Registro di cui agli artt. 45 e ss del d.lgs. 117/2017.

L'Assemblea deve essere altresì convocata, in via straordinaria, quando:

- la Presidenza ne ravvisi la necessità;
- ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati;
- sia richiesto dalla Presidenza provinciale delle ACLI aps o da quella regionale d'intesa con il Coordinatore di zona, dove questa è istituita.

La convocazione dell'Assemblea, a pena di nullità, deve:

- a. avere luogo almeno dieci giorni prima dello svolgimento della riunione;
- b. essere affissa presso la sede, comunicata alla Presidenza provinciale e al Coordinatore della zona, delle ACLI, ove istituita;
- c. indicare: la data e il luogo della riunione; l'ora della prima e della seconda convocazione, distanziate di almeno ventiquattro ore, gli argomenti all'ordine del giorno e il programma dei lavori.

11.6. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e deve essere sottoscritto dal Presidente il quale presiede la riunione. I verbali sono raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui al successivo art. 15.7. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dell'Assemblea, e di trarne copia a sue spese.

11.7. I regolamenti disciplinano la presentazione di proposte e ordini del giorno in Assemblea, l'organizzazione dei lavori, i ruoli e le modalità di svolgimento della medesima, anche su proposta della Presidenza.

Art. 12 - PRESIDENZA

12.1. La Presidenza è l'organo esecutivo ed amministrativo ed è composta da un minimo di 3 sino a un massimo

di 11 componenti.

12.2. L'Assemblea dei soci, su proposta del Presidente dell'Assemblea, determina il numero di componenti la

Presidenza e procede alla loro elezione.

12.3. La durata in carica dei componenti dell'organo è stabilita in quattro anni.

12.4. La Presidenza è composta:

a.) con diritto di voto, dai soci eletti dall'Assemblea;

b.) senza diritto di voto, se non già eletti dall'Assemblea, dai Responsabili dei Soggetti Sociali e delle

Associazioni Specifiche e Professionali e delle iniziative specifiche costituite all'interno dell'Associazione.

Con Regolamento interno possono essere stabiliti specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza

degli amministratori, conformi alle disposizioni che siano definite dalle ACLI aps, rete associativa nazionale, in

base allo Statuto ed ai Regolamenti di cui al successivo art. 18.

In presenza di soci che rivestano la qualifica di associazioni di promozione sociale, questi possono essere eletti

amministratori in quota non maggioritaria. In presenza di soci in veste di associazioni senza scopo di lucro,

diverse dalle aps, questi possono essere eletti amministratori in misura non superiore al cinquanta per cento degli

amministratori espressione dei soci aps. La Presidenza è convocata in via ordinaria e di norma almeno una volta

al mese. In via straordinaria, entro una settimana dal ricevimento della richiesta scritta da parte:

- di almeno un terzo dei suoi componenti;

- della Presidenza provinciale, d'intesa con il Coordinatore di zona, se istituita o per iniziativa del medesimo

Coordinatore di zona.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento grave del Presidente, la Presidenza è convocata dal

Vicepresidente vicario e in caso d'inerzia dalla Presidenza provinciale con all'ordine del giorno l'elezione del

nuovo Presidente.

Tra le varie attribuzioni, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta alla Presidenza:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, non già devoluti alla competenza

dell'Assemblea in base alle disposizioni del presente Statuto;

- redigere e presentare all'Assemblea la relazione annuale sulle attività dell'associazione, ove non sia tenuto alla

presentazione del bilancio consuntivo nelle forme documentali di: stato patrimoniale, conto gestionale, relazione

di missione;

- redigere e presentare all'Assemblea il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa per ogni anno sociale;

- attribuire gli incarichi per la realizzazione del programma di attività;

- svolgere ogni ulteriore attività demandata alla sua competenza dai Regolamenti approvati dal Consiglio

nazionale delle ACLI aps.

12.5. Le riunioni della Presidenza sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi

componenti e le relative delibere si considerano validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei

presenti aventi diritto di voto.

12.6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito; è prevista la possibilità di riconoscere il rimborso

delle spese effettivamente sostenute in relazione alla carica ricoperta, secondo quanto stabilito dal precedente

art. 5.4 e ove ne ricorrano i presupposti.

12.7. I verbali delle sedute della Presidenza devono essere conservati e raccolti nel libro delle adunanze e delle

deliberazioni della Presidenza di cui al successivo art. 15.7. sono messi a disposizione dei soci che vogliano

prenderne visione.

12.8. Possono essere candidati all'elezione nella Presidenza tutti i soci dell'Associazione che abbiano compiuto il

diciottesimo anno di età e siano associati da almeno tre mesi.

12.9. I regolamenti disciplinano le modalità di svolgimento dell'elezione dei componenti la Presidenza e le

modalità di convocazione della neoeletta Presidenza.

12.10. I componenti della Presidenza assenti ingiustificatamente a tre sue riunioni consecutive sono dichiarati

decaduti dalla stessa Presidenza.

12.11. Qualora un componente la Presidenza intenda rassegnare le dimissioni deve comunicarlo al Presidente

specificandone i motivi. La cessazione dalla carica in corso di mandato, per qualunque motivo, impone al

Presidente di convocare entro quindici giorni la Presidenza che deciderà circa la convocazione di apposita

Assemblea per l'elezione del nuovo componente o di rimandare l'adempimento alla prima riunione utile dell'Assemblea. Qualora venga a mancare, per dimissioni o altri motivi, la maggioranza dei componenti originariamente eletti dall'Assemblea, decade l'intero Organo e il Presidente. Il Presidente uscente convoca entro 20 giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione della nuova Presidenza.

12.12. Per iniziativa di almeno un quarto dei soci dell'Associazione può essere presentata una mozione di sfiducia nei confronti della Presidenza a condizione che:

- a. siano specificate le motivazioni e la proposta delle linee di programma che si intendono realizzare;
- b. sia accompagnata dalla presentazione di una lista di candidati all'elezione della nuova Presidenza;
- c. copia della mozione sia trasmessa alla Presidenza provinciale delle ACLI prima dello svolgimento dell'Assemblea.

12.13. I regolamenti disciplinano la convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea per la discussione ed il voto della mozione di sfiducia.

Art. 13 – PRESIDENTE

13.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Firma gli atti amministrativi ed ha la rappresentanza generale dell'Associazione. Eventuali limiti al potere di rappresentanza, deliberati in Assemblea, devono essere iscritti presso il registro di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., rimanendo in caso contrario inopponibili ai terzi, a meno che sia dimostrato che essi ne avevano conoscenza.

13.2. Il Presidente viene eletto dalla Presidenza con il voto favorevole della maggioranza dei componenti con diritto di voto. I regolamenti disciplinano le modalità di elezione del Presidente.

13.3. Sul Presidente incombe l'obbligo di convocare la Presidenza in tutti i casi stabiliti dal presente Statuto, ne stabilisce l'ordine del giorno, ne presiede le riunioni, salvo quanto diversamente disposto dall'art. 12.4.

Il Presidente:

- a. partecipa all'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base;
- b. può delegare stabilmente o di volta in volta proprie competenze al Vicepresidente o ad altri componenti la

Presidenza;

c. sottopone alla Presidenza la proposta di specifici incarichi da attribuire ai componenti;

d. in casi di comprovata necessità ed urgenza, dispone atti gestori di ordinaria amministrazione, che sottopone a ratifica della Presidenza alla prima occasione utile; la mancata ratifica determina l'inefficacia del negozio, ma sono fatti salvi i diritti del terzo in buona fede;

e. ricopre ogni ulteriore funzione a suo carico individuata dallo Statuto e dai Regolamenti di cui al successivo art.

18.

13.4. La Presidenza può eleggere uno o più Vicepresidenti ed un Responsabile dell'Amministrazione. In caso di elezione di più Vicepresidenti, deve essere indicato il Vicepresidente vicario. I regolamenti disciplinano le modalità di elezione del/dei Vicepresidente/i.

13.5. Per iniziativa di un terzo dei componenti della Presidenza con diritto di voto, può essere presentata una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente a condizione che:

a. siano citate chiaramente le motivazioni e la proposta delle linee di programma che si intendono realizzare;

b. sia indicato il nome del candidato Presidente;

c. copia della mozione sia trasmessa alla Presidenza provinciale prima dello svolgimento dell'Assemblea.

I regolamenti disciplinano la convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea per la discussione ed il voto della mozione di sfiducia.

13.6. Il responsabile dell'amministrazione, ove eletto:

a. firma, congiuntamente al Presidente, gli atti amministrativi inerenti la struttura;

b. cura la gestione della contabilità e predispone quanto richiesto dall'Organo di controllo quando istituito;

c. predispone ed illustra alla Presidenza il bilancio preventivo ove previsto, e il bilancio di esercizio annuale o il rendiconto per cassa.

13.7. Il Presidente e il responsabile dell'amministrazione, entro trenta giorni dalla conclusione del loro mandato,

per qualsiasi causa, sono tenuti a dare le consegne documentali, finanziarie e patrimoniali ai nuovi dirigenti. I

regolamenti stabiliscono la disciplina delle consegne.

Art. 14 - RISORSE ECONOMICHE

14.1. L'associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento dallo svolgimento di attività di

interesse generale, dalla raccolta fondi e, in via non prevalente, se previsto dal presente statuto, dallo

svolgimento di attività diverse, come richiamato nel precedente articolo 4. Costituiscono risorse dell'associazione:

a. quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dalla Presidenza, avuto riguardo al

regolamento sul tesseramento approvato dalla rete associativa Acli aps;

b. eredità, donazioni e legati;

c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati, ai loro familiari e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione e con le disposizioni di legge in materia.

14.2. L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente e con le modalità ivi stabilite

alla conservazione della documentazione relativa alle attività svolte e alle risorse acquisite.

Art. 15 - BILANCIO DI ESERCIZIO E LIBRI SOCIALI

15.1. L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

15.2. Il bilancio di esercizio viene predisposto dalla Presidenza formato dallo Stato patrimoniale, dal rendiconto

gestionale che indica i proventi e gli oneri dell'Associazione e dalla Relazione di missione che illustra le poste di

bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nella

Relazione di missione sono altresì documentate, sempre a cura della Presidenza, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 4.3.

15.3. Se l'Associazione ha ricavi, rendite, proventi o entrate annuali inferiori a 220.000,00 euro, la Presidenza può predisporre, in luogo del bilancio di cui al precedente art. 15.2, il rendiconto per cassa. In tal caso la documentazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 4.3, dovrà essere annotata in calce a tale rendiconto.

15.4. Il bilancio o il rendiconto per cassa devono essere depositati presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato. Devono essere successivamente depositati presso il Registro di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., in osservanza dei termini di legge.

15.5. L'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

15.6. Al ricorrere dei requisiti dimensionali prescritti dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., la Presidenza predispone il bilancio sociale secondo le modalità e le forme stabilite nella richiamata disposizione, lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea e provvede al suo deposito presso il Registro di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. e alla pubblicazione sul proprio sito internet.

15.7. Secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017, l'Associazione istituisce e aggiorna i libri sociali, ossia:

1. il libro dei soci;

2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;

3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Presidenza;

4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo (art.30 d.lgs.117/2017) se istituito;

6.1 libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione legale dei conti (all'art. 31 d.lgs. 117/2017).

ove istituito, e se l'obbligo di tenuta sia previsto dalle vigenti disposizioni in materia di revisione legale dei conti.

I libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in

modalità libera, anche elettronica o telematica, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili:

a per il libro soci: i dati relativi alla posizione dei soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy;

b per i libri dal n. 2) al n. 5): i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.

I soci dell'Associazione hanno diritto ad esaminare i libri sociali formulando richiesta scritta alla Presidenza, che

comunica le modalità operative all'interessato entro i successivi trenta giorni, sentito l'Organo di controllo o di

Revisione, se la richiesta riguarda i libri tenuti a loro cura. I libri sono messi a disposizione del solo istante.

L'istante può estrarre copia, a sue spese, del libro di cui al precedente punto 2). L'istante può estrarre copia, a

sue spese, altresì degli altri libri sociali.

15.8. Ai soci ACLI sono garantiti i diritti di esame dei libri sociali dei livelli territoriali successivi delle ACLI

attraverso il meccanismo della rappresentanza e delle delega, secondo quanto disposto nei rispettivi statuti degli

indicati livelli: provinciale, regionale, nazionale.

15.9. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività

istituzionali statutariamente previste.

Art 16 – ORGANO DI CONTROLLO E ORGANO DI REVISIONE

16.1. Se per due esercizi consecutivi sono superati due dei tre limiti dimensionali di cui all'art. 30, comma 2, del

decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., l'Associazione deve nominare un Organo di controllo, anche

monocratico, che svolga le funzioni di cui ai commi 6, 7, e 8 dello stesso articolo 30.

16.2. I componenti dell'Organo di controllo sono dotati dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, comma 5,

d.lgs. 117 cit.

16.3. L'Organo di controllo svolge anche la revisione legale dei conti dell'Associazione, al superamento, da parte

di questa, dei limiti dimensionali di cui all'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.,

semprché i suoi componenti siano dotati dei requisiti professionali a tal fine richiesti dalla normativa, e ove

Assemblea non abbia diversamente deliberato, attraverso la nomina di distinto Organo.

Art. 17 - SCIOGLIMENTO

17.1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.

17.2. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

17.3. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio netto attivo residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento o di estinzione, ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. 117 del 3 luglio 2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 - NORME FINALI

18.1 Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia, in via successiva e gradata, alle disposizioni dei vigenti Statuto e Regolamenti delle ACLI aps da considerare, a tutti gli effetti normativi, quali parti integranti e sostanziali del presente Statuto; alle disposizioni specifiche in materia di associazioni di promozione sociale; alle disposizioni di cui al libro I del Codice civile in materia di enti associativi.

18.2 Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia, in via successiva e gradata, alle disposizioni dei vigenti Statuto e Regolamenti delle ACLI aps, rete associativa nazionale, da considerare, a tutti gli effetti normativi, quali parti integranti e sostanziali del presente Statuto; alle disposizioni specifiche in materia di associazioni di promozione sociale; alle disposizioni di cui al libro I del Codice civile in materia di enti associativi.

Firme soci fondatori

Salvo Lucare

Fils Lucare

Gianpiero D'Acerno

Marina Wilson

Sebastiano

Giuseppe Blum

Luigi

Mauro

Alessandro Montedini

Segue pagine firme soci fondatori per lo

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

~~STATUTO~~ Associazione "Le radici delle Idee" Circolo ACLI Lucca

Antonio Pizzani	Stefano Pizzani
Stefano Pizzani	Stefano Pizzani
Angelo Regali	Vittorio Pizzani
Roberto	Renzo Pizzani
Marco Antonio Calcei	Marco Pizzani
Giuliana Diana	Roberto Pizzani
Stefano Pizzani	Roberto Pizzani
Stefano Pizzani	Roberto Pizzani
Stefano Pizzani	Roberto Pizzani
Stefano Pizzani	Roberto Pizzani

Il Presidente dell'assemblea
Stefano Pizzani

Il Segretario dell'assemblea
Stefano Pizzani